



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 247 DEL 26/09/2025

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nell'anno 2024 si sono verificati 36 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri PM10. Considerato che i valori sono prossimi al limite massimo di 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero si rende necessario, in linea con il principio di cautela, adottare le medesime misure previste dalla normativa vigente in caso di superamento del suddetto limite massimo di superamenti giornalieri;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Mogliano Veneto risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Mogliano Veneto è la stazione di Treviso - Fondo Urbano di “Via Lancieri di Novara”;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” dove il Comune di Mogliano Veneto risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia Europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480/2024;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15/04/2025 ha concluso l'iter di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvando le modifiche ai testi dei documenti di Piano precedentemente adottati con DGR n. 480 del 02.05.2024.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 02/09/2025 la Regione Veneto ha preso atto della L. 18/07/2025 n. 105, il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel “Euro 5”, incaricando altresì il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'attivazione del Comitato Tecnico per la valutazione e la determinazione di eventuali misure compensative, alternative alla limitazione strutturale alla circolazione dei mezzi prima specificati;

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio, dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa,

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2025 al 19/12/2025 e dal 07/01/2026 al 30/04/2026, in tutte le strade comunali, all'intero dei centri abitati, ad esclusione:**
 - **Via Marconi**
 - **Via Terraglio**

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2, Euro 3, ed Euro 4**, non





CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- e) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0**;
- f) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) **alimentati a benzina/diesel e GPL/CH4** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1**.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- g) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- h) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- i) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- j) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2, Euro 3, Euro 4**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- k) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- l) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) **alimentati benzina/diesel e GPL/CH4** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2**.

LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- m) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

diciture **Euro 0, Euro 1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- n) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- o) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- p) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (ore 8.30 – 12.30)**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- q) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- r) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) **alimentati benzina/diesel e GPL/CH4** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro 2.

In caso di **allerta rossa prolungata (due bollettini Arpav successivi)**, per rafforzare le riduzioni emissive durante gli episodi di accumulo, sono previste limitazioni alla circolazione e all’uso di mezzi di cui agli artt. 57 e 58 C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III.

In sintesi:

ALLERTA	AZIONE	CATEGORIE AUTOVEICOLI SOGGETTE A DIVIETO
VERDE (Nessuna allerta)	1 ottobre – 30 aprile dal lunedì al venerdì dale 8:30 alle 18:30	AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone: Benzina E0, E1 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci: Benzina E0, E1 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 CICLI E MOTO L – da L1 a L7: E0 GPL/CH4 benzina/diesel CAT. M e N: E0, E1
ARANCIO (allerta livello 1)	1 ottobre – 30 aprile Tutti i giorni 8:30 alle 18:30	AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone: Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci: Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 CICLI E MOTO L – da L1 a L7: E0, E1



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

CITTA' DI MOGLIANO VENETO - Protocollo N.0037431 del 09/10/2025 11:39:52

		GPL/CH4 benzina/diesel CAT. M e N: E0, E1, E2
ROSSA <i>(allerta livello 2)</i>	1 ottobre – 30 aprile Tutti i giorni 8:30 alle 18:30 commerciali N1, N2 e N3 Diesel dalle 8:30 alle 12:30	AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone: Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci: Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 CICLI E MOTO L – da L1 a L7: E0, E1 GPL/CH4 benzina/diesel CAT. M e N: E0, E1, E2
ROSSA PROLUNGATA <i>(allerta livello 2 per due bollettini successivi)</i>	Tutti i giorni 8:30 alle 18:30	Oltre a quanto previsto per ALLERTA ROSSA, si aggiungono: Artt. 57 e 58 CDS: - Mezzi Agricoli - Macchine operatrici - Macchine industriali
GIORNATE ECOLOGICHE	Divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli dalle 8:30 alle 18:30	Tutte le categorie M, N, L ad eccezione dei Trasporti Pubblici Locali e dei mezzi elettrici

2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

Come indicato nel Nuovo Accordo di Bacino Padano, approvato con DGRV n. 836/2017, si intendono esclusi dalla limitazione alla circolazione i mezzi adibiti a:

- trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento),
- Trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- Veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici. *(no ibridi)*

ORDINA

Altresì

1. che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando di Polizia Intercomunale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier;
2. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

3. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
4. al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Mogliano Veneto di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

IN VITA

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli **a non sostare con motore acceso:**

- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- autobus anche di linea nella fase di sosta ai capolinea o alle fermate per lunga sosta (e a non riscaldare i motori alla ripartenza in modo inadeguato);
- veicoli della categoria “N e L” durante le fasi di carico/scarico delle merci.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso;
 - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell’Agglomerato IT0518 e alla Regione Veneto Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana;
 - al Comando intercomunale di Polizia Urbana – sede di Mogliano Veneto;
 - alla Ditta ACTV e MOM per il trasporto locale.

A V V I S A che:

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

Il Comando di Polizia Locale potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore II - Programmazione e Sviluppo del Territorio.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.



CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 247 DEL 26/09/2025

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026.

La presente Ordinanza viene così sottoscritta digitalmente:

Il Sindaco

Bortolato Davide

Documento sottoscritto con firma digitale